

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini

Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott.ssa Valentina Pettirossi

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 6/2014

Perugia, 26 marzo 2014

Oggetto: Informative varie

Detrazione 65% entro 31 marzo obbligo invio telematico lavori a cavallo

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 65% (*ex* 55% fino alle spese sostenute entro il 6 giugno 2013) per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2013 **entro il prossimo 31 marzo 2014**, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2013.

Il requisito del sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2013 è diverso a seconda che fruisca della detrazione un privato o una impresa:

- per i privati la spesa è sostenuta quando viene effettuato il pagamento;
- per le imprese la spesa è sostenuta quando sono presenti costi di competenza dell'esercizio 2013, indipendentemente dall'avvenuto pagamento degli stessi entro la data del 31 dicembre 2013.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio previsto per fruire della detrazione del 65% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori dei dati relativi agli interventi realizzati.

San Marino fuori da black list

Con la ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali tra il Governo Italiano e quello della Repubblica di San Marino, a far data dal

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

24/02/2014 u.s. la Repubblica di San Marino è stata eliminata dai paesi rientranti nella cosiddetta “black list”.

In considerazione di ciò, vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati previsti in capo ai soggetti italiani consistenti nella trasmissione telematica delle comunicazioni black list, inerenti le cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici domiciliati o residenti in uno stato black list o con rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi.

Rimane, peraltro, l'obbligo della compilazione del QUADRO SE della nuova comunicazione polivalente per i soggetti che acquistano beni da operatori sammarinesi, senza applicazione dell'imposta dal fornitore, con applicazione dell'iva dal soggetto italiano attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

Si evidenzia che non sono cambiate le procedure da seguire nel caso di acquisti di beni da San Marino autofatturati dal cliente italiano. Gli operatori economici italiani pertanto devono:

- annotare le fatture nei registri iva acquisti e vendite;
- corrispondere l'imposta a norma dell'art.17, co.3, D.P.R. 633/72, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
- dare comunicazione delle avvenute registrazioni all'Agenzia Entrate competente;

Come precisato, le autofatture per gli acquisti da San Marino devono essere indicate nel quadro SE; l'indicazione in tale ultimo quadro deve essere analitica e con cadenza mensile.

Si evidenzia, infine, che l'esclusione di San Marino dalla lista dei Paesi black list ha effetto sulla prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti a San Marino, per i quali ora non grava più l'onere di dimostrare di non essere residenti in Italia.

Indennità suppletiva di cliente agenti e rappresentanti

Con circolare 33/E 2013 l'Agenzia Entrate, in riferimento alla indennità suppletiva di clientela (che, si ricorda, insieme all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità di meritocrazia, costituisce l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia) ha recepito quanto sancito dalla giurisprudenza prevalente e ha precisato che **gli accantonamenti effettuati dalla casa mandante per l'indennità suppletiva di clientela sono deducibili secondo il criterio di competenza**, ferma restando la tassazione separata (su opzione) in capo all'agente (sia persona fisica che socio di società di persone).

Compensazione crediti P.A.

E' stato pubblicato in G.U. il decreto che prevede la possibilità per i soggetti titolari di crediti certificati vantati nei confronti della P.A. di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario.

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Per crediti certificati si individuano quei crediti, certificati attraverso “piattaforma elettronica, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, Enti pubblici nazionali, Regioni, Province e Comuni, ASL, quali corrispettivi di somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali. Tali crediti possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute al Fisco attraverso compilazione di modello F24 telematico, nel rispetto di una articolata procedura amministrativa da rispettare. A tal fine si puntualizza che all’uopo è stato approvato un nuovo modello F24, denominato “F24 Crediti PP.AA.”, che va, appunto, per utilizzare le somme in argomento compensazione e pagare i debiti derivanti da istituti definatori e deflativi del contenzioso (adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione).

Con risoluzione 16/E in data 04/02/2014 l’Agenzia ha fissato il codice tributo da utilizzare, che risulta “PPAA”, denominato "crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori”.

Obbligo pos imprese e professionisti

Con l’approvazione decreto Milleproroghe, è ufficiale l’obbligo di dotazione di dispositivi in grado di accettare bancomat e carte di credito per imprese e professionisti **a partire dal prossimo 30 giugno 2014.**

Da tale data, negozi, studi professionali, artigiani ed operatori economici, dovranno garantire ai propri clienti il pagamento anche per mezzo di moneta elettronica, installando gli adeguati terminali Pos.

Si ricorda che l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici è previsto per pagamenti inerenti cessioni di beni e/o prestazioni di servizi superiori ad Euro 30,00 e che l’obbligo in sede di prima applicazione è previsto in capo ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un fatturato (presumibilmente, nell’incertezza della norma, intendendosi il volume di affari) superiore ad Euro 200.000

Al momento non sono previste specifiche sanzioni per chi non si adegnerà all’obbligo, pertanto non sono quindi ancora chiare le conseguenze di eventuali comportamenti omissivi.

Stante la novità e l’evoluzione della materia in questione sarà nostra premura segnalare eventuali modifiche/proroghe normative; anticipiamo tuttavia che ad oggi non sono previste sanzioni in caso di inadempimento nella dotazione del dispositivo.

Rottamazione cartelle esattoriali e ruoli – proroga al 31/03/2014

Prorogata al 31/03/2014 (sembrerebbe comunque in previsione ulteriore proroga) la possibilità di definire in modo agevolato le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013.

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Brevemente si ricorda che possono beneficiare della sanatoria in argomento le cartelle relative ai tributi erariali (irpef, ired, irap e Iva) non pagati e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. La definizione agevolata può riguardare anche le cartelle impugnate, anche se ancora in contestazione e in attesa di giudizio.

Sono esclusi dall'agevolazione in commento le cartelle inerenti contributi Inps, e i contributi assistenziali e previdenziali di competenza di altri istituti di assistenza e previdenza.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione.

Pagamento canoni locazione in contanti

In riferimento alla previsione di obbligo del pagamento tracciato dei canoni di locazione riferiti alle unità abitative (qualunque importo attraverso forme e modalità che escludano il contante), con recente chiarimento il MEF ha precisato che la tracciabilità può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, stabilendo, in sostanza che il pagamento delle locazioni sotto la soglia di Euro 1.000 possa avvenire anche in contanti, ma solo con la traccia della movimentazione che può essere fornita attraverso una semplice ricevuta.

Riepilogando lo stato attuale si possono avere le seguenti casistiche:

| pagamento dei canoni di locazione di unità abitative | |
|---|---|
| <i>Canone fino a € 999,99</i> | <i>Canone da € 1.000,00</i> |
| Possibile l'uso del contante | Vietato l'uso del contante |
| Necessaria tracciabilità della movimentazione | Necessaria tracciabilità della movimentazione |
| Ricevuta di pagamento | Assegno, bonifico, altro |

Cedolare secca al 10%

Con l'approvazione del Decreto Casa prevista la riduzione dal 15 al **10%** della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Il vantaggio è quello di versare un'unica imposta con aliquota al 10%, sostitutiva di Irpef, addizionali comunali e regionali, imposta di bollo imposta di registro.

Sabatini bis

Dal **31 marzo 2014** apre lo sportello per l'accesso alle agevolazioni della Sabatini bis, il meccanismo agevolativo istituito dall'art. 2 del D.L. 69/2013.

Il meccanismo agevolativo riconosce un contributo in conto interessi, da concedersi a fronte di finanziamenti di durata massima di 5 anni accesi per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

macchinari, impianti, impianti fotovoltaici (a condizione che lo stesso sia qualificabile come impianto, ossia come bene mobile), beni strumentali d'impresa e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Le operazioni finanziarie agevolabili possono essere richieste per un importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore ad Euro 2 milioni, anche a copertura totale delle spese ammissibili. Tale limite massimo di prestito/leasing concedibile, per ogni singola impresa richiedente, può essere raggiunto anche attraverso più operazioni.

Rientrano nell'agevolazione le PMI, cioè le imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.

Il contributo in conto interessi concedibile, che è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico in quote annuali, è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un analogo finanziamento della medesima durata di 5 anni e dello stesso importo in linea capitale.

Distinti saluti